

l'EDITTO su invito degli stessi Sindaci al Conservatore di rimuovere gli ostacoli e togliere gli abusi in base alle N.C., agli ordini e ai Proclami editti in materia come da lettera del 16 Giugno, che si risolevava in
in altre

XXX - 27 Luglio 1734 PROCLAMA GENERALE con appositi capitoli stabilenti la purgazione delle FONTI per un maggior afflusso di acque e che l'uso delle acque non sia concesso, ne per FORNACI, ne per altro senza la peculiare licenza del Giudice Commissario, in esso proclama dichiarato.

Nell'anno 1738 sulla relazione del detto Giudice Commissario per l'introduzione delle acque dei Torrenti GAGGIOLI in MORERIA et ANZA e da questi nel Fiume Olona, previa riduzione dell'impeto per eliminare le inondazioni dei MULINI e dei PRATI con gravi danni ad edifici e cose su determinazione del Congresso il Marchese GEROLAMO HERBA prese l'urgenza decisione di una VISITA che s'inizioò il 7 Luglio, permessa dal Congresso, con l'ausilio di una Delegazione composta da un INGEGNERE PROVINCIALE, dal J.C. GIUSEPPE VISETTI - Avvocato - FISCALE di MENDRISIO (CH), in cui venne stipulata una NOTULA

ZZZ - 13 Maggio 1739 - NOTULA esistente nella Cassa degli UTENTI per l'estensione di una opportuna TASSA, per la quale fu pubblicato un EDITTO il 15 Maggio del 1739, celebrato in un Istr° ratificato dal successivo Capitolo del Congresso e regato dallo stesso Cancelliere del Fiume, oggi ricorrente, documento da cui è stata estratta la NOTULA al paragrafo ZZZ.

Pubblicato il succitato EDITTO pro TASSA, relativamente agli UTENTI SUPERIORI del LUOGO di VEDANO, su cui fu esercitato l'EDITTO del 1/7

YYY - 28 Luglio 1739 - e su personale informazione del Cancelliere il 28 Luglio il R° Commissario faceva sua relazione allegata in fascicolo.

Il Senatore GEROLAMO ERBA fu sostituito dal Conte OPIZZONI e dispose la PUBBLICAZIONE di un PROCLAMA GENERALE, sulla base delle soluzioni proposte dal J.C. ANTONIO STOPPANI

+ del 15 Maggio 1740 - in cui venne stabilito di rinnovare la NOTIFICA della TASSA e di una nuova VISITA GENERALE.

Rinnovato fu l'EDITTO per la TASSA a quelli utenti risultanti nella NOTULA dell'Esattore CAIMI predette Conservatore del F.O.

++ il 23 Luglio 1741 allegata alla presenta suppli a in fascicolo

Fu spedita una lettera con integrazione del Programma da parte del Conservatore, in cui si riproponevano le disposizioni per l'osservanza delle norme, e le contravvenzioni ai frodatori delle acque del Fiume

+++ il 28 Luglio 1741

Alla PROCLAMAZIONE GENERALE seguì una PETIZIONE degli utenti tendente alla PRIVATIZZAZIONE dell'utilizzazione delle acque, mentre nelle N.C. è prescritto
in & Nemini liceat
et constabilitij Buccam Modulazione, ne structura, constuentione Soratorum ad formam totijs comprobata Ordinationis Ampl.mi P. MONTIIS diei 14 Maij 1575

Nel generale proclama distinto dall'Editto in prima: si disponeva UNIVERSALMENTE, in secondo: si stabilivano le pene secondo i CASI, il TEMPO e le CIRCOSTANZE.

Mentre nelle prime si dispone l'utilizzazione delle acque da parte dei Molini, sulla conduzione dei prati irrigatori da parte dei Molinari, sul modo di interrare le bocche dal luogo di FRASCHIROLO sopra Varese, fino alla Città di Milano, per dieci, venti, trenta giorni, o dal luogo di Gorla Maggiore e Minore fino a Milano, ed anche l'alternativo uso di giorno a giorno, o di settimana in settimana.

In secondo si dispone anche dell'applicazione della TASSA per la purgazione delle fonti. In terzo la denuncia a chi non provvedeva al ritorno dei colatizi, alla formazione modellata delle bocche, alla costruzione dei soratori se non levavano quelli impedimenti al libero corso delle acque

E' facile estendere accuse gravi all'Ufficio d'Olona, ma è giusto respingerle per insufficienza dimostrazione della loro sussistenza.

Per quanto riguarda la detta PETIZIONE, che si duole dell'ingiusta applicazione delle condanne, prevista nelle N.C. in & ceteri, si quis reclamare & ymmo reclamantibus debito tempore Rxcelso Ordine

Fu introdotto quindi l'eccitazione al Regio Giudice Commissario di informazione sullo stato della Causa , al Magistrato Straordinario dei Redditi a cui si davano quindici, venti giorni di tempo per l'assoluzione o la condanna.

Questo é quanto se ne deduce dal Fascicolo

I° Fascicolo

(suddetto)

Si agiva così in base alle N.V. costituzioni circa la condanna

al capito & condannare e & , et in aligatur-
que infine.

per la visita del GIUDICE COMMISSARIO, del
NOTAIO CANCELLIERE, con i DUE CAMPARI , in
altro PROCLAMA GENERALE si rimanda alla
forma del capitolo & Si avvisa parimento o-
gni Persona & , nel termine di tre giorni
per la condanna, si trasmetteva una COMUNI-
CAZIONE PERENTORIA con l'ordine di commina-
toria del procedimento comunicando la noti-
zia al MAGISTRATO STRAORDINARIO dei REDDITI
cui s'istruiva il regolare processo. Entro
scilicet quatridum () a die
late condemnationis, ad Oraculu M.V. confu-
giente, s'informava il R° Giudice Commissa-
rio di detta causa, vedere fascicolo
(suddetto)

2° Fascicolo

Altra era la semplice consultazione del Giudice
Commissario fatta dal Conservatore . In tal
caso udito il REGIO FISCO , si esibiva ai
contravventori un certo termine stabilito da
un DECRETO CONSERVATORIO, secondo gli statuti
in vigore e con l'osservazione del termine
unico ex Kontravventoribus ()
ad esecutione mittenda ea, que ijsdem praeci-
piuntur, e l'esemplare è
(suddetto)

3° Esemplare

La differenza tra il primo ed il secondo caso
era precisa, nel primo si aveva la probabilità di non
ottemperanza alla GRIDE del Fiume; nel secondo caso
non riscontrandosi tale probabilità di percezione del
crimini , non si procedeva se non con l'ausilio delli
autorità del Conservatore.

Infine le concessioni di licenza fu sempre
praticato con il supporto delle leggi e decreti, e
alla visita agli utenti si corrispondeva la mercede
di LIBBRA SEI sia per il Giudice Commissario che per
il Cancelliere, per lavoro ed autenticazione. E due

documenti al riguardo vengono portati a conoscenza del senato

4° documento (suddetti)

Si porta ad esempio il decreto dell'Amplissimo Cons.re don GALEAZZO VISCONTI contro il LIBELLO della N.D. LUCREZIA LAMPUGNANA CUSANA , su cui consta :
Attentis expositiis, et quod nemo conqueritur ex Vicin-
nis pro hac vice non molestetur _____

Nell'ORDINAZIONE contenuta in detta Causa che si allega al n) 5

5° documento ORDINAZIONE.

Hanno avuto regolare mercedete in tutti i tempi sino da immemorabile memoria ,quanti erano stati antecessori del R° Judice Commissario del Fiume Olona

Un'altro documento relativo al notaio Cancelliere CAMPI che circa quarantacinque anni fa fu Cancelliere d'Olona documenta gli onorari percepiti nell'identica quantita come dimostra

6° documento (del detto CAMPI)

Nei tempi non delle NUOVE COSTITUZIONI antecedenti al I 5 4 I, quando fu compilata la Legge Provinciale, come doveva essere tassata la mercede in quei tempi , il costo della vita umana, costava un prezzo compatibilmente alle mercedi d'allora. Con la decima parte di un FIORINO d'ORO si compravano necessità di cui ora occorre l'intero.

Citasi a tale scopo numerosi libri e fascicoli come : de ANTIQU. ET MODERN IN INSUBRIA MONET dell'avv. Giovanni SITONUS

UT AIT PEREGRIN MAJER - DE SENTENT; CARUMQ?HONORAR lib. I Cap. 37.9 ed è facile dedurre che in moneta correnne Libbre 15 possono oggi equivalere a Una libbra e mezza?

Altra pubblicazione di DIJDACUS COMARNIUS è in VETER COLLAT NUMISMAT ,ubi Cap. VI ,par a della svalutazione e dei prezzi in modo intelligente.

Vi è anche da guardare alla Spagna - leggendo la cronaca di Castiglia e di Leggi antiche del Regno d'allora rinnova il ritornello(valido ancor ai giorni nostri) che con un REAL (moneta di Spagna) di medesimo peso si comprava quel che oggi si compra con Dieci REAL .

Leggendo poi il MONETARIO REFERT al N° 3 sulle doppie del MORESCO e di CASTIGLIA al tempo di Re don GIOVANNI II° sotto l'anno 1435 valeva la settantesima parte di un MARAVEDIS mentre oggi al potere che ha la

DOPPIA CASTIGLIANA occorrono 375 MARAVEDIS

Quindi sia in ISPANIA come in INSUBRIA l'argomento della Moneta è dolente com'anche nella GALLIA CISALPINA, per l'introdotta uso di altre Monete nelle regioni.

Basta verificare una delle opere sul caso :
THESAUR del AUGM MONET part I N° 30 .31 et 32

Valutando quindi tali considerazioni, il conteggio della mercede di SOLDI 4 riportato all'antica disposizione delle N C. è una cosa assurda.

Occorre anche dire il il Notario Cancelliere deve essere sempre disponibile al rogito di quelli atti tenuti dai NOBILI SINDACI ed inoltre oltre al lavoro tiene in sua casa l'Archivio del F. O. , sempre pronte a quelle azioni che il Regio Conservatore ritiene di far stilare in atti.

Per documenti stilati dal notaio CAMPI nel 1734 in data 6 Febbraio diretto al Conservatore Conte TROTTI la legittima TASSA, la parte spettante fu ritenuta equivalente a SOLDI 4 , equivalenti alla moneta corrente di oggi

Riferendosi all'EDITTO del Conservatore OTTONE CAIMO circa i precetti per ritardati pagamenti si allegava documento

7° documento (di cui sopra, in cui si invitavano i CAMPARI a non molestare che si presentava alla Comparizione nei dovuti termini . E vi è un documento del cancell. PUSTERLA ,dove è menzionato l'onorario del R° Comm°

8° documento (documento del Cancelliere Pusterla)

e
DECRETO relativo

L'onorario che figura in ogni DECRETO del Mag. CONSERVATORE non sia considerato in SOLDI QUATTRO moneta corrente, ma a l minimo di LIBBRE QUATTRO e $\frac{1}{2}$ Se dal 1541 al 1575 le disposizioni del Sen. MONTI in un lasso di tempo di 34 anni hanno permesso l'aumento in LIBBRE UNDICI e SOLDI 10 imperiali come onorario per ogni singola dieta , più le CIBARIE, la VETTURA non è giusto oggi discutere il rapporto dell'aumento che compendia DUE SECOLI.

Il 24 Settembre 1624 abbiamo un documento del l'esecuzione del decreto di don CONFALONIERI ed a ricorso del Marchese don AUGUSTO CUSANI assieme all'ing. PIETRO ANTONIO BARCA nella relazione di una visita a una Bocca detta del Castello in terr. di LEGNANO

in cui è notata la liquidazione ONORARIA di DIETA
SEMPLICE

per LIBBRE I2 ogni singola presenza
del

REGIO GIUDICE COMMISSARIO

NOTAIO CANCELLIERE

INGEGNERE

9° (documento) oltre alla metà per ogni CAMPARO presente alla constatazione

Abbiamo un'altra RELAZIONE dell'ing.

IO° del 20 Marzo I723 - per la sistemazione della BOCCA ARCIVESCOVA sempre nel territorio di Legnano, con una nota consimile per l'ONORARIO, reperita in Archivio.

Altra riperta in archivio FILZA I639

Coll'anno I643 venne imposta la TASSA per assolvere alle spese delle visite fatte nell'anno I637

l'ONORARIO delle Diete consta regolato in ragione di SCUDI 6 per il Conservatore CAIMI

SCUDI 2 per il Regio Giudice Commissario

SCUDI 2 per il Notaio Cancelliere e

pure SCUDI 2 per l'INGEGNERE PROVINCIALE per ogni singola visita (dieta) - tale documento è insito nella TOTULA di cui alla lettera QQ.

Altra NOTULA nella filza dell'archivio anno I649 che si allega al N° II

II° (Notula I649) in cui si nota l'applicazione degli ONORARI conformi al PROCLAMA del I637 in materia monetaria, allora vigenti equivalenti a LIBBRE CINQUE e SCUDI TREDICI, che importano l'onorario di LIBBRE I4. 2. 6 per ogni singolo.

Quanto all'onorario della Dieta liquidata in tempi successivi dall'Ufficio del Fiume in ragione di LIBBRE I4, dal parsimonioso R° COMM° e INGEGNERE assieme al NOTAIO CAMPI allora cancelliere, ritrovati in una filza del I698, e deceduto il cancelliere CAMPI fu eletto a succedergli il J.C. MARELLI nell'anno I73I

I2° (note onorari)

fino ad oggi, si commise la TASSA emanata dal SENATO trattante gli onorari in LIBBRE I4, per le diete del CANCELLIERE, R° COMM°, INGEGNERE oltre al RAGIONIERE per la tenuta dei libri, LIBBRE SETTE allo SCRITTORE ed altre disposizione date dall'ATTUARIO per le prestazioni fatte.

Quanto ai CAMPARI, ogni PROCLAMA emanata ha sempre confermato la presenza per l'assistenza, di DUE campari.

I3° (documenti) sui Campari. di cui si presentano documenti al

Sull'istanza dei ricorrenti che venivano concesse LICENZE di IRRIGAZIONI per ore diverse da quelle permesse, si è sempre agito in conformità ai Capitoli , vedi

I4° (documento) sui COLATIZI

Alla sesta proposta non si risponde in quanto è di dovere la risposta del Regio Commissario.

Sui gravami, di cui alla parte settima della richiesta, ci si è sempre regolati secondo le LEGGI PROVINCIALI , e negli EDITTI per l'uso alternativo delle Bocche , e non è vero di aver tenuto nell'ignoranza la conoscenza delle leggi.

Nelle gride si contenevano sempre i dati ,gli orari per l'uso anche alterno delle acque anche in occasione deg giorni festivi

Per quanto riguarda la PESCAGIONE, non è nostro merito entrare nella soluzione del problema , poiché DA SECOLI LE LICENZE FURONO CONCESSE dal SENATO MILANESE

Rispetto all'ultima petizione i cui si scrive che l'Ufficio d'OLONA non possa procedere contro le Riparazioni, Restaurazioni , i Riattamenti ecc. nell'anno 1734 il 22 Gennaio il Cons.TROTTI intridusse la Notula per la fidejussione per tali incombenze.

E il Tesorier ere e Cancelliere CAMPI , ritrovò in Archivio antichi documenti che comprovavano l'antica Tassa e informavano sul modo di applicarla.

alle informazioni del tesoriere FOPPA di detto Cancelliere Campi seguì un'ordinazione del MONTI 14/5/1575 contenente la stessa TASSA cosa che fu dal Conte TROTTI eccitata ai SINDICI del FIUME il 6/3/I_____ di cui si allega

I5° (documento) (doc. TROTTI)

ORDINE J.C. e C.C. HONORATO CASTIGLIONI coi SINDACI ,per prestata fideiussione del Nobile don ROCCO CASATI , per altri Utenti non nominati del 7 Gennaio 1735 ,eccitata ad informare i predetti Sindaci ad una supersessoria di 20 gg. nel giorno 14 Gennaio 1736 allegato al n) 16

I6° (documento)

Nel 1741 il 30 Maggio una lettera del nob. Marchese don GIULIO ANTONIO LUCINO, e dell'ABATE don ALESSANDRO VISCONTI DI MODRONE (nonune soerecto)

Ill.mo Conte Reggente et Preside don CARLO PERTUSATO emanava un DECRETO al magnifico Conserv.re OPIZZONI , in cui si eccitavano il R° COMMISSARIO e CANCELL. del F.O. alle provvidenze con DECRETO 4 Giugno I7° (Decreto. 4/6) con le opportune occorrenze per le fideiussioni sulle mercedi (desunta da un documento dell'8 Giugno)

Venne rinnovato detto ordine da PIETRO FRANCESCO MALATESTA su preghiera del Conte OPIZZONI con DECRETO I4 LUGLIO I74I ,eccitando il R° Commissario a sospendere ogni molestia per IO gg. prima della tarmissione delle informazioni e anche nei giorni esguenti al I6 Agosto

I8° (Decreto) (vedi sopra)

Fu mandata al REGIO GIUDICE e COMMISSARIO una lettera perentoria in cui si citava il decreto del I5 Genn. I742 dei nob. March. LUCINI, et VISCONTI di MODRONE ricorrenti contro il detto Cons. OPIZZONI per il sopradetto decreto contenente :

I9° (decreto

I5/I/I742)" Cum agatur de controversia iam pendente, et exitati fuerint DD. Sindici Decreto 6 Marzo I734 inngantur statim omnia antecedentia ad hanc causam spettantia et remittantur ad D. Sijndicum Decanu, qui habita sessione eu aliis D.D. Sindicij dicant eoru ocurrentia, ut deveniri possat ad causa expeditionem."

Fu demandata ogni cosa al giorno 20 Aprile I742 per la morte del Conte OPIZZONI , che rimase surrogato dalleg. P. ANTONIO STOPPANI in cui emerse di sollecitare il TESORIERE per l'occorrenza

Fu rimessa al SENATO ogni antecedente con 20°(fascicolo) il fascicolo a fianco segnato.

Il cancelliere si rimette alla Clemenza del SENATO per confermare ed approvare la TASSA del Tesoriere per il lavoro fattochiedendo nel contempo clemenza per la lunga espssizione.